



OGGETTO: STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE PREVISTO DALLA LEGGE 29.12.2022 N. 197 - NON APPLICAZIONE

Il presidente, Carlo Battistini, assistito dal segretario generale, Roberto Albonetti, ha adottato la seguente delibera d'urgenza, da sottoporre alla ratifica della Giunta camerale.

IL PRESIDENTE

- Richiamato l'art. 1, commi 222 e 227 della Legge 29.12.2022, n. 197 che dispone l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti all'1/1/2023 dai ruoli affidati all'Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti locali (fra cui le Camere di Commercio) limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;
- Richiamato altresì l'art. 1, comma 228 della medesima Legge il quale prevede che l'annullamento automatico non opera con riferimento alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento;
- Atteso quindi che, per quanto concerne la Camera di Commercio, la normativa in oggetto si riferisce esclusivamente alle sanzioni e agli interessi per il diritto annuale non pagato e agli interessi sulle sanzioni amministrative di competenza dell'ente camerale (REA e albo artigiani), mentre la decisione in merito alle sanzioni che, pur comminate dalla Camera, hanno come beneficiario l'Erario (Registro Imprese, Metrico, ecc.) non compete agli enti camerali;
- Visto il comma 229 dello stesso art. 1 della Legge n. 197/2022 che prevede per gli enti come le camere di commercio di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'Agenzia della Riscossione con le modalità da questa previste entro lo stesso termine e dandone notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
- Considerato che lo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito per il tributo principale, generando quindi costi a carico dell'ente;
- Considerato altresì che la decisione dell'ente di non aderire allo stralcio parziale come consentito dalla normativa non comporta un danno per le imprese che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti anche per importi superiori a mille euro (rivolgendosi direttamente all'Agenzia della Riscossione senza l'intervento dell'ente creditore);
- Verificato che, per ciò che concerne il diritto annuale, si tratta dei ruoli relativi al tributo riferito alle annualità 2007 (parziale, solo per la ex camera di Commercio di Rimini), 2008, 2009, 2010, 2011 e 2011, mentre per ciò che concerne la sanzioni amministrative a cui la normativa in oggetto è applicabile, si tratta dei ruoli relativi a ordinanze di ingiunzione riferite alle annualità dal 2008 al 2013;
- Vista la nota del 18 gennaio 2023 (prot. n. 2020) con cui Unioncamere Nazionale ha trasmesso l'esito dell'istruttoria all'esame dell'Ufficio di Presidenza nella riunione del 25 gennaio 2023;
- Considerato che nella suddetta nota si precisa che l'eventuale scelta di non applicazione dello stralcio parziale deve intendersi riferita a tutti i carichi complessivamente affidati al competente agente della riscossione senza possibilità di distinzioni fra le diverse specie di ruoli (come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione nel corso di un incontro con i competenti uffici di Unioncamere);
- Valutata condivisibile la conclusione di Unioncamere e cioè che la normativa in esame, a fronte di un impatto molto ridotto sul debitore, genera un onere pieno per la Camera;
- Ritenuto pertanto comunque opportuno non applicare ai ruoli emessi dall'ente la normativa introdotta dalla legge di bilancio per l'esercizio 2023 (Legge n. 197/2022);

DELIBERA



- 1) di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei crediti derivanti da sanzioni e interessi di importo inferiore a mille euro alla data del 1° gennaio 2023 affidati all'Agenzia della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2015 come previsto dall'art. 1, commi 227 e 229 della Legge 29.12.2022, n. 197;
- 2) di comunicare la decisione di cui al punto precedente all'Agenzia della Riscossione entro il 31 gennaio 2023 con le modalità dalla stessa previste e di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente.

Responsabile del procedimento istruttorio: dott.ssa Laura Lazzari

Ufficio Diritto Annuale

IL PRESIDENTE
dott. Carlo Battistini
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente